



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI
(Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 31/3/2004)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative.....	2
Art. 4 - Agenti accertatori	2
Art. 5 - Autorità competente	2
Art. 6 - Procedimento di accertamento	2
Art. 7 - Pagamento in misura ridotta.....	3
Art. 8 - Ricorsi	3
Art. 9 - Rapporto all'autorità competente.....	3
Art. 10 - Ordinanza - Ingiunzione.....	4
Art. 11 - Reiterazione	4
Art. 12 - Riscossione coattiva.....	4
Art. 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	4
Art. 14. - Norme finali	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi.

2. I regolamenti e le ordinanze comunali adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento potranno indicare in modo esplicito l'importo delle sanzioni per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento della violazione.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "ordinanze", le ordinanze emesse sia dal sindaco che dai dirigenti e/o responsabili dei servizi;
- b) "TUEL", il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

c) "legge 689" la legge 24 novembre 1981 n. 689 contenente modifiche al sistema penale.

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è determinata, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, in una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. I regolamenti e le ordinanze comunali, per la violazione di norme in essi contenute, possono prevedere sanzioni amministrative, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo stabiliti al punto 1.
3. Qualora regolamenti ed ordinanze, già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, stabiliscano sanzioni amministrative di importo contrastante con quelli fissati al comma 1, si applicano i limiti stabiliti al precedente comma 1.

Art. 4 - Agenti accertatori

1. All'accertamento, alla contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:
 - a) in via principale il personale dell'Ufficio Polizia Municipale;
 - b) eventualmente i dipendenti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nei limiti delle funzioni e delle materie cui sono specificamente assegnati;
 - c) gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

Art. 5 - Autorità competente

1. Per Autorità competente del procedimento sanzionatorio si intende il Responsabile del Servizio a cui è assegnata la materia del Regolamento o dell'ordinanza le cui norme o prescrizioni risultano violate.

Art. 6 - Procedimento di accertamento

1. La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione di data, ora e luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violate;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) la sottoscrizione del soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione;
nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone interessate, gli estremi della violazione devono essere notificati nelle forme di legge.

Art. 7 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa qualora effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali vengono archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 8 - Ricorsi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido possono far pervenire, all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

Art. 9 - Rapporto all'autorità competente



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

1. Qualora entro il termine stabilito all'art. 8 non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689, l'Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro i successivi trenta giorni, all'autorità competente un rapporto completo del verbale di accertamento e della prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni.

Art. 10 - Ordinanza - Ingiunzione

1. L'Autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, qualora non sia stato presentato ricorso, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e della stessa ordinanza-ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido.

2. L'Autorità competente, qualora sia presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, entro novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso stesso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta e esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti:

a) se ritiene infondato il ricorso, lo respinge e determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e della medesima ordinanza, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido;

b) se ritiene fondato il ricorso emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola ai soggetti interessati e all'Ufficio da cui dipende l'accertatore della violazione.

3. I termini sopra indicati decorrono dalla data di consegna del rapporto o dalla data di protocollo del ricorso e possono essere prorogati una sola volta per un periodo massimo corrispondente a quello iniziale dandone motivata comunicazione agli interessati.

Art. 11 - Reiterazione

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni, come definita dall'art. 8-bis della legge 689, l'Autorità competente applica la sanzione nella misura massima prevista per la specifica violazione.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute con le modalità indicate all'art. 27 della legge 689.

Art. 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'Autorità competente il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione o dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. La richiesta deve contenere la documentazione, anche a mezzo di autocertificazione, della situazione di disagio economico.
3. L'Autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trasmette all'interessato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione relativa alla decisione sulla richiesta di rateizzazione.
4. Qualora la richiesta di pagamento rateale venga accolta, si applicano gli interessi calcolati al saggio di interesse legale.
5. In caso di mancato rispetto di una scadenza, l'interessato perde il beneficio della rateizzazione del pagamento e, pertanto, deve corrispondere in una unica soluzione l'importo residuo entro il termine che verrà fissato dall'Autorità competente.

Art. 14. - Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme dalla legge 689 e quelle degli articoli da 3 a 20 del D.P.R. 29/7/1982, n. 571, nonché quelle previste dalla legge regionale 28/12/2000, n. 81 per quanto concerne le potestà sanzionatorie connesse alle funzioni conferite, a norma dell'art. 2, comma 2, della stessa L.R. 81/2000.